





PROTOCOLLO D'INTESA

La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile - con sede in Roma, Via Ulpiano 11, (C.F. 97018720587) - di seguito denominato "Dipartimento", nella persona del Dott. Angelo Borelli, Capo del Dipartimento protezione civile;

E

L'Associazione Nazionale Cooperative di Consumatori-Coop - con sede in Roma, Via G. A. Guattani 9, (C.F. 97070490582) - di seguito denominata ANCC-COOP, nella persona del Dott. Marco Pedroni, nato a Montecchio Emila (RE), il 4 febbraio 1959, in qualità di delegato alla stipula del presente protocollo, in nome e per conto, del Presidente e legale rappresentante dell'ANCC-COOP Dott. Luca Bernareggi, giusta delega acquista agli atti del Dipartimento;

NONCHE'

L'Associazione Nazionale Comuni Italiani - con sede in Roma, Via dei Prefetti 46, (C.F. 80118510587), di seguito denominata ANCI, nella persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore Dott. Antonio Decaro.

Congiuntamente le parti:

VISTI

- il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante "Codice della protezione civile", successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'articolo 4, comma 2, ai sensi del quale per l'attuazione delle attività di protezione civile le strutture nazionali e locali di protezione civile possono stipulare atti con soggetti pubblici e privati;
- la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante: "Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";
- le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del 12 febbraio 2020, n. 635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del 22 febbraio 2020, n. 639 del 25 febbraio 2020, n. 640 del 27 febbraio 2020, n. 641 del 28 febbraio 2020, n. 642 del 29 febbraio 2020, n. 643 del 1° marzo 2020, n. 645 dell'8 marzo 2020 e n. 646 dell'8 marzo 2020 n. 648 del 9 marzo 2020 e n. 650 del 15 marzo 2020 recanti: "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";







- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" e, in particolare, l'articolo 3;
- i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, del 25 febbraio 2020, del 2 marzo 2020, del 4 marzo 2020, del "8 marzo 2020, del 9 marzo 2020 e dell'11 marzo 2020 recanti "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", e successivi;

CONSIDERATO CHE

- l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità' pubblica di rilevanza internazionale;
- l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale richiede l'assunzione immediata di iniziative utili a sostegno della collettività e di assistenza alla popolazione, quali supporto alle persone anziane e alle persone fragili, assistenza a chi è in quarantena e nei propri domicili, persone comunque impossibilitate ad uscire per acquistare beni essenziali;
- l'Associazione Nazionale Cooperative di Consumatori-Coop (ANCC-COOP), è l'associazione di rappresentanza delle Cooperative di Consumatori a marchio Coop, presente capillarmente sul territorio del Paese, da sempre impegnate a coniugare le attività economiche con la responsabilità sociale delle imprese;
- aderiscono all'ANCC-COOP oltre 80 cooperative di consumatori sul territorio italiano, tra cui è 7 cosiddette grandi cooperative, 15 medie cooperative e circa 60 piccole cooperative, che operano su circa 900 comuni d'Italia con oltre 1.100 Punti vendita e con oltre 6,5 milioni di soci consumatori;
- le Cooperative di consumatori si avvalgono inoltre del Consorzio Nazionale Coop Italia per gli acquisti delle merci, per la realizzazione del proprio prodotto a marchio, per la comunicazione pubblicitaria, per il controllo della qualità. Coop Italia si occupa di scegliere i prodotti della migliore qualità per il mercato italiano, cercando di corrispondere alle esigenze di tutte le tipologie dei clienti, mantenendo contenuti i costi degli stessi;
- oltre alla politica di tutela del consumatore e dell'ambiente, l'ANCC-COOP ha il compito di programmare, coordinare e gestire le iniziative di solidarietà del mondo Coop;
- nel contesto dell'attuale situazione di emergenza COVID-19 e in coerenza con le sue finalità solidaristiche, l'ANCC-COOP si impegna a collaborare, attraverso Coop Italia e le Cooperative associate, con i Comuni e le Organizzazioni di Volontariato del territorio per la consegna della spesa a domicilio per persone non autosufficienti, persone che non possono uscire di casa o per le quali è fortemente consigliato di non uscire a causa di determinate patologie o impegnate nei servizi di emergenza;







- l'ANCC-COOP si adopera presso le proprie Cooperative associate affinché quest'ultime riconoscano un contributo alle Organizzazioni di volontariato aderenti all'iniziativa per la consegna della spesa a domicilio alle persone di che trattasi;
- l'ANCI, è il sistema di rappresentanza dei Comuni, delle Unioni dei Comuni e delle altre forme associative, delle Città metropolitane e di tutti gli enti di derivazione comunale;
- la medesima è articolata in Associazioni regionali che si adoperano operativamente e perseguono le stesse finalità statutarie, nonché svolgono attività decentrate e loro proprie e in ambiti specifici in relazione alle caratteristiche e alle peculiarità territoriali e tematiche;
- l'ANCI, nel rispetto del principio della sussidiarietà, riconosce la rilevanza sociale dell'attività svolta dei soggetti del terzo settore e, nell'ambito delle risorse disponibili, promuove azioni per il loro sostegno e qualificazione; riconosce e valorizza il ruolo della cooperazione sociale, dell'associazionismo e di promozione sociale e del volontariato anche di protezione civile come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, e pertanto è altamente interessata a collaborare per la realizzazione di questa attività di pubblica utilità;
- il Sistema nazionale della protezione civile è il sistema che esercita la funzione di protezione civile costituita dall'insieme delle competenze e delle attività volte a tutelare la vita, l'integrità fisica beni, gli insediamenti, gli animali e l'ambiente, attraverso una coordinata attivazione di tutte le risorse umane e materiali disponibili sul territorio;
- il Sistema di Protezione Civile è fondato sui principi costituzionale di sussidiarietà, adeguatezza e proporzionalità e si articola sul territorio italiano nei livelli nazionali, regionali e locale
- il Dipartimento ritiene lodevole l'iniziativa, come best practice per la forma di assistenza alla popolazione mediante consegna della spesa a domicilio alle persone che ne hanno necessità durante l'emergenza COVID-19 e che tale iniziativa, con analogo protocollo, potrà essere richiesta da altre Catene di distribuzione di prodotti di largo consumo interessate al fine di potenziare il sistema di risposta all'emergenza in atto;
- sostenere le attività di sostegno al superamento dell'emergenza COVID-19 rientra nei compiti e fini istituzionali delle Parti;

Si ritiene, pertanto, opportuno procedere, tenuto conto delle considerazioni sopra richiamate, alla sottoscrizione del presente Protocollo allo scopo di facilitare la collaborazione tra le Parti a livello territoriale per la consegna della spesa a domicilio alle persone che ne hanno necessità per il periodo di emergenza epidemiologica da COVID -19







TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO SI DEFINISCE E SI STIPULA

Art. 1 (Premesse)

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo.

Art. 2 (Finalità)

Il presente Protocollo è finalizzato alla collaborazione tra le Parti per facilitare a livello territoriale la consegna della spesa a domicilio alle persone che non possono uscire di cui nelle premesse per il periodo di emergenza epidemiologica da COVID -19.

Art. 3 (Programma di attività)

Il Dipartimento, l'ANCC-COOP e l'ANCI, per le finalità di cui all'articolo 2 del presente protocollo, si impegnano a:

- a) facilitare la collaborazione tra le Cooperative di Consumatori aderenti ad ANCC- Coop, le Amministrazioni locali e le Organizzazioni di volontariato al fine di consentire alle medesime di effettuare la consegna di che trattasi in conformità alle indicazioni riportate nello schema di programma e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Protocollo (All. 1);
- b) tenere conto delle varie e diverse aree territoriali ed esigenze locali cui provvedere con iniziative più opportune ed adeguate circa le modalità di effettuazione del servizio di consegna in questione, secondo i rispettivi ruoli e compiti;
- c) a favorire l'adesione delle Amministrazioni locali e delle Organizzazioni di volontariato territoriali interessate al fine di garantire un'adeguata assistenza alla popolazione;
- d) a pubblicizzare opportunamente tramite tutti i propri mezzi di comunicazione disponibili la possibilità di fruire di tale servizio ed in particolare l'ANCC-COOP si impegna a fornire gli elenchi dei Punti vendita territoriali e i nominativi dei referenti delle Cooperative.







ART. 4 (Impegni a carico dell'ANCC- COOP, dell'ANCI, delle Amministrazioni locali e delle Organizzazioni di protezione civile)

L'ANCC-COOP e l'ANCI si impegnano a favorire le attività previste nel programma per il periodo concordato e a dare immediata comunicazione al Dipartimento della protezione civile delle interruzioni e delle modifiche operative che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività concordate.

Le suddette Parti, ciascuna in relazione alla parte di propria competenza, forniscono agli operatori inseriti nelle attività oggetto del presente Protocollo le informazioni tecniche e pratiche necessarie di cui alle misure di protezione e precauzione previste dalle disposizioni vigenti in materia.

Le Organizzazioni di volontariato e le Amministrazioni locali garantiscono che tali volontari impiegati siano coperti dalla prevista assicurazione contro infortuni connessi con lo svolgimento dell'attività e per la responsabilità civile verso terzi.

Il presente Protocollo non comporta oneri finanziari per le Parti.

Art. 5 (Entrata in vigore e durata)

La validità del presente Protocollo d'Intesa decorre dalla data della stipula e perdura fino allo scadere dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, tenuto conto dell'evolversi e dell'incremento dell'epidemia COVID-19 su tutto il territorio nazionale.

Art. 6 (Trattamento dati personali)

Le Parti, ai fini del trattamento di dati personali relativi al presente accordo, garantiscono il rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", nonché del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, con le modalità di cui all'articolo 5 della OCDPC n. 630.

Art. 7 (Controversie)

In caso di controversie relativa all'interpretazione o esecuzione della presente convenzione, le parti si impegnano alla composizione amichevole delle stesse, ferma restando comunque la facoltà di ciascuna delle parti in lite di adire l'autorità giudiziaria, con foro competente concordemente ed espressamente stabilito in Roma.







Il presente Protocollo d'Intesa viene stipulato in forma elettronica, mediante sottoscrizione con firma digitale da tutte le Parti, nel rispetto dei termini e degli adempimenti previsti dall'art. 15, comma 2 bis della legge 241/90.

Roma,

Per il Dipartimento della Protezione Civile Angelo Borrelli

Per l'ANCC-COOP Marco Pedroni Per l'ANCI Antonio Decaro

SCHEMA DI PROGRAMMA

PER L'ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO PER LA CONSEGNA DELLA SPESA A DOMICILIO ALLA PERSONE BISOGNOSE CHE NON POSSONO USCIRE DI CASA PER IL PERIODO DELL'EMERGENZA COVID-19

Il Protocollo nazionale fornisce il quadro di riferimento per specifici accordi locali, promossi e coordinati dai Comuni, che coinvolgono le Organizzazioni di volontariato territoriali di protezione civile e la Cooperativa che opera sul Comune con un punto di vendita Coop.

Si precisa che il Protocollo è applicabile unicamente ove è attivo il Centro Operativo Comunale – COC.

Le Organizzazioni di volontariato di protezione civile e le Cooperative, per la realizzazione delle attività di consegna della spesa domicilio alle persone bisognose, si attengono ai seguenti indirizzi:

Categorie di persone a cui si rivolge:

- A tutte le persone che hanno l'obbligo di restare in casa;
- Alle persone non autosufficienti;
- Alle persone con problemi che impediscono di fare la spesa;
- A persone impegnate nei servizi sanitari e nella gestione dell'emergenza che hanno difficoltà a fare la spesa;
- Alle persone che comunque sono impossibilitate a raggiungere i beni di prima necessità.

I beneficiari sono individuati esclusivamente e direttamente dalle Amministrazioni locali in collaborazione con le Organizzazioni di volontariato di protezione civile.

❖ Modalità di svolgimento delle attività:

- Ogni Cooperativa di Consumatori che aderisce all'iniziativa genera un CODICE A BARRE per ognuna delle Organizzazione di Volontariato che consegnano la spesa; questo codice permette di identificare ogni spesa che l'Organizzazione di Volontariato svolge. Il passaggio in cassa del codice a barre, per ogni spesa prima del pagamento, consente un controllo continuativo delle attività in svolgimento, di identificare eventuali aree di miglioramento e di realizzare una corretta consuntivazione delle attività. E' inoltre auspicabile che, fatto salvo vincoli tecnici derivati dal sistema casse, lo scontrino emesso sia reso riconoscibile per questa tipologia della spesa;
- il tracciamento delle spese attraverso il codice a barre, consente alle Cooperative che condividono l'attività, di quantificare un eventuale contributo economico (da definire con ogni Organizzazione di Volontariato e comunque per un massimo di € 6,00/spesa) da erogare all'Organizzazione di volontariato di protezione civile rapportato al numero delle spese consegnate;

- il codice a barre deve essere utilizzato non più di una sola volta per ogni spesa a favore del beneficiario e non deve essere usato per fini non previsti dal Protocollo;
- ogni utilizzo improprio comporta la risoluzione dell'accordo;
- le Organizzazioni di volontariato/Comuni o i soggetti da questi incaricati raccolgono gli ordini dai beneficiari in varie modalità, quali mail, messaggi, telefono, direttamente, ecc. A tal riguardo Coop può predisporre dei depliant con i prodotti e con i prezzi (100 e 200 prodotti che coprono lo spettro delle esigenze di base) per facilitare il processo di raccolta dell'ordine;
- le modalità di dettaglio di trasmissione degli ordini, di assemblaggio e di consegna delle spese sono definite con il Punto vendita;
- i volontari prendono in carico le spese nel Punto vendita, nelle fasce orarie predefinite e passano alla cassa il Codice a Barre assegnato all'Organizzazione di volontariato e viene svolta la funzione di pagamento descritta nel successivo paragrafo dedicato;
- i volontari procedono, attraverso i mezzi di trasporto delle Amministrazioni locali e delle organizzazioni di volontariato territoriali di riferimento, alla consegna delle spese ai beneficiari, attenendosi a tutte le misure di protezione e precauzione previste dalle disposizioni vigenti in materia e fornite dall'Organizzazione di volontariato di protezione civile di riferimmento.

Modalità di pagamento:

Si prevede il pagamento delle spese al loro passaggio in casse dei Punti di Vendita.

Per le Organizzazioni di volontariato che avessero esigenze di un fondo di cassa per coprire il pagamento in Coop, che verrebbe poi recuperato dai beneficiari, possono essere concesse delle anticipazioni:

- 1. da parte delle COOP coinvolte nei confronti dei Comuni o direttamente alle Organizzazioni di Volontariato;
- 2. dai Comuni alle Organizzazioni di volontariato.